



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: FIG – PD 76S/17 – Giancarlo MILLEVOLTE

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA,

SUD-SICILIA

Nel presente procedimento si contesta al sig. Giancarlo Millevolte di aver consegnato uno *score card* con riportati dei numeri di colpi non veri per quanto riguarda la buca 9 (4 colpi anziché una X) al termine della gara del 16/11/17 denominata "Circuito Acquedotto Claudio – Tappa Finale" che si è svolta presso il Golf Club Archi di Claudio.

Con provvedimento del 28/11/17 ex art. 42 del Regolamento di Giustizia la data per la decisione è stata fissata per il 18/12/17. La sanzione proposta, sul presupposto che l'illecito è volontario, è di 12 mesi di squalifica temporanea (art. 17 comma 1 lettera c) del Regolamento di Giustizia).

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione trasmessa alla FIG dalla A.S.D. "Archi di Claudio Golf Club" e sottoscritta dai signori Sebastiano Puglisi, Paolo Ciuffarella e Ricardo Luciano. Il primo nella qualità di testimone e marcatore del sig. Millevolte ed i secondi nella loro qualità di Segretario del Club (Ciuffarella) e di Presidente del Comitato di Gara e C.S. (Luciano). Gli esponenti ricostruivano le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era accertato che il giocatore Giancarlo Millevolte aveva consegnato un *score card* con un punteggio errato nella buca 9 per la gara del 16/11/17 come sopra indicato. Nell'esposto si dava atto che il tesserato interrogato sul punteggio della buca 9 ha dichiarato agli organi del circolo che il risultato era una x e non un 4 come letto dagli organi del circolo.

Il sig. Millevolte nei termini di rito ha fatto pervenire una memoria difensiva a firma dell'avv. Fabio Millevolte che assiste e difende il sig. Giancarlo Millevolte nel presente procedimento giusta delega in calce alla memoria, con la quale contesta l'addebito e richiede il proscioglimento da ogni accusa.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 – Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

Infatti il tesserato allega che gli organi del circolo hanno male interpretato il segno grafico riportato alla buca 9 dello *score card*, che secondo la sua ricostruzione sarebbe infatti una X e non un 4. Peraltro questa posizione il sig. Millevolte l'ha avuta anche quando sul punto è stato ascoltato dagli organi del circolo.

Il tesserato non ha richiesto di essere ascoltato né ha richiesto l'acquisizione di prove. Pertanto il procedimento viene deciso senza tenere udienza allo stato degli atti che sono sufficienti per la decisione.

L'illecito contestato sussiste nei termini che appresso si specificano.

Lo scrivente ritiene che il segno grafico riportato nello *score card* del tesserato alla buca 9 sia un 4 e non una X. La conclusione dello scrivente deriva da tre elementi risultanti dagli atti del procedimento:

- (i) Il raffronto del segno grafico oggetto di interpretazione con le X riportate nello *score card* nelle buche 2 e 3 sotto la colonna dedicata al punteggio del marcatore indicano che il segno grafico è un 4. Inequivocabilmente il segno grafico riportato alla buca 9 non corrisponde alle X scritte dal sig. Puglisi alle buche 2 e 3 nella colonna "*marker*".
- (ii) Di fianco al numero 4 alla buca 9 è stato scritto dal sig. Millevolte il numero 5, che corrisponde al punteggio *stableford* per la buca 9 con il numero di colpi giocati 4. Va da sé che se il punteggio fosse stato una X il giocatore non avrebbe potuto scrivere il punteggio *stableford* di 5 punti. Si precisa al riguardo che il giocatore ha riportato in modo esatto il punteggio *stableford* di fianco al punteggio di tutte le buche giocate.
- (iii) Il sig. Puglisi ha espressamente dichiarato che il segno grafico riportato alla buca 9 non è una X ma un 4.

Il giocatore quanto al punto (ii) sopra dichiara che avrebbe scritto il numero 5 non come punteggio *stableford* della buca, come peraltro fatto anche per le rimanenti altre 8 buche, ma per indicare il punteggio necessario per raggiungere il punteggio di 18 punti *stableford*. L'allegazione del tesserato sul punto non è credibile. Come sopra evidenziato questa allegazione difensiva del sig. Millevolte è smentita dagli altri fatti sopra indicati acquisiti al processo.



Il sig. Millevolte ha poi articolato la sua memoria difensiva deducendo che egli non avrebbe alterato lo *score card* al termine della competizione. Tuttavia lo scrivente con il provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia non ha contestato al tesserato l'alterazione dello *score* ma il diverso illecito, consistente nell'aver consegnato lo *score card* con un punteggio più basso di quello realmente giocato.

Pertanto in considerazione di quanto sopra le allegazioni difensive del sig. Millevolte, finalizzate alla difesa relativa all'alterazione dello *score* non sembrano essere pertinenti, in quanto lo scrivente nel leggere la segnalazione del circolo non ha ritenuto che sussistessero gli estremi per contestare una volontaria alterazione dello *score*.

In considerazione di quanto sopra risulta accertato che il sig. Giancarlo Millevolte ha consegnato uno *score* con un risultato più basso di quello effettivamente giocato alla buca 9.

Per la misura della sanzione lo scrivente deve determinare se l'illecito è volontario o involontario da parte del giocatore.

Dall'istruttoria non sono emersi fatti precisi e concordanti dai quali si possa dedurre che il sig. Millevolte ha agito volontariamente nella commissione dell'infrazione. Pertanto attenendosi ad un orientamento consolidato degli Organi di Giustizia, in assenza di prove o indizi precisi e concordanti dai quali si possa ricavare la volontarietà del comportamento del tesserato, l'illecito si considera non volontario, attribuibile quindi a negligenza del giocatore nel controllo del punteggio prima della consegna dello *score*. Infatti lo stesso sig. Puglisi, marcatore del sig. Millevolte, non ha potuto escludere che il punteggio 4 sia dipeso da un errore involontario nella scrittura del punteggio. Si ritiene quindi congruo applicare la sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica temporanea in considerazione della natura non volontaria dell'illecito come sopra motivato.

P.Q.M.

Lo scrivente ritiene il sig. Giancarlo Millevolte responsabile dell'infrazione contestata nel presente procedimento ed applica allo stesso la sanzione della squalifica temporanea di 6 (sei) mesi, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG

Così deciso in Roma il 18 dicembre '17.

Si comunichi.

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale



Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946